

TI_GERICHTE 11.2020.57 vom 29. Dezember 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-12-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2020.57

FR: TI_GERICHTE 11.2020.57 du 29 décembre 2021

IT: TI_GERICHTE 11.2020.57 del 29 dicembre 2021

Regeste

Divorzio su azione di un coniuge: provvedimenti cautelari Modifica di contributi alimentari stabiliti per la moglie e per i figli a protezione dell'unione coniugale.

Erwägungen

E. 10

giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è manifestamente dato, ove appena si consideri l'ammontare dei contributi alimentari in discussione davanti al Pretore aggiunto. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto impugnato è pervenuto alla patrocinatrice di AP 1 il 25 maggio 2020 (tracciamento dell'invio n. 98._____, agli atti). Presentato il 4 giugno 2020 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile. 2. In tutte le questioni di carattere pecuniario il detentore dell'auto-rità parentale, oppure il genitore affidatario in caso di autorità parentale congiunta, è legittimato a esercitare in proprio nome i diritti dei figli minorenni, facendo valere tali diritti personalmente in giudizio (DTF 136 III 365). La prerogativa accordata al detentore dell'autorità parentale o al genitore affidatario continua anche dopo la maggiore età del figlio, sempre che, ove sia divenuto maggiorenne in corso di procedura, il figlio approvi le richieste avanzate in sua vece dal genitore (DTF 142 III 81 consid. 3.2, 129 III 55 consid. 3; da ultimo: I CCA sentenza inc. 11.2020.66 del 13 settembre 2021 consid. 2). Nella fattispecie A_____ è divenuta maggiorenne in pendenza di appello, il 7 marzo 2021. Interpellata al proposito, essa non ha autorizzato la madre a rappresentarla per chiedere l'aumento del contributo alimentare in suo favore, ma ha chiesto di confermare la decisione del Pretore aggiunto. Nelle circostanze descritte AP 1 non può ritenersi abilitata a procedere in rappresentanza della figlia. Poco importa che l'aumento richiesto si riferisca (anche) a pretese alimentari per il lasso di tempo anteriore al 18° compleanno di A_____ (I CCA, sentenza inc. 11.2017.116 del 25 febbraio 2019, consid. 11 con riferimento a DTF 142 III 78). 3. Litigiosa è anzitutto, nella fattispecie, la soppressione del contributo cautelare per la moglie. Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto, statuendo “ sia nel merito che in via cautelare ”, ha ritenuto anzitutto che il contributo alimentare non può essere soppresso in ragione della sola convivenza della beneficiaria (dal 2015), tale relazione non essendo equiparabile a un matrimonio. Ciò nondimeno – egli ha soggiunto – l'interessata chiede di vedersi garantito soltanto il fabbisogno minimo “allargato” stabilito a suo tempo dall'autorità giudiziaria del Canton Zurigo (fr. 3733.– mensili, già dedotti i costi per i figli). E tenuto conto dell'attuale convivenza, egli ha calcolato il nuovo fabbisogno dell'interessata in fr. 1971.65 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per

convivente fr. 850.–, costo dell'alloggio fr. 425.– [già dedotte le quote di un quarto comprese nel fabbisogno in denaro di ogni figlio] , premio della cassa malati fr. 495.15, costi per telefonia e internet fr. 150.–, canone di ricezione radiotelevisiva fr. 19.– [la metà di fr. 38.–], assicurazione RC domestica fr. 32.50 [la metà di fr. 65.–]; sentenza impugnata, pag. 16 a 19). A fronte di ciò, il Pretore aggiunto ha stimato il reddito ipotetico di lei in fr. 2880.– mensili dal gennaio del 2018, corrispondente al guadagno conseguibile con un'attività da ausiliaria all'80%, anche perché entrambi i figli sono “internati al _____ 5 giorni su 7”. Il che le permette di mantenersi da sé, conservando un margine disponibile di fr. 900.– mensili. AP 1 può contare inoltre su un patrimonio che alla fine di dicembre del 2018 ammontava a oltre mezzo milione di franchi (sentenza impugnata, pag. 19 a 21). In condizioni del genere il primo giudice ha soppresso il contributo alimentare di fr. 1990.– mensili per lei “sia nel merito che in via cautelare” dal febbraio del 2018, rilevando che il marito aveva formulato la domanda cautelare il 14 febbraio e che una modifica delle misure a tutela dell'unione coniugale nella procedura di divorzio può retroagire al più presto dall'introduzione della relativa istanza (sentenza impugnata, pag. 21). 4. L'appellante censura la soppressione del contributo alimentare per lei dal 1° febbraio 2018, contestando anzitutto che AO 1 abbia mai formulato un'istanza cautelare in tal senso. La lettera del 14 febbraio 2018 che il Pretore aggiunto ha ritenuto una valida richiesta – essa rileva – è stata inviata dal marito quando la procedura di divorzio era sospesa in vista di un accordo. E in quella lettera l'interessato si è limitato ad affermare “che un (...) aumento [degli alimenti] non entra in considerazione e soprattutto che gli alimenti per la moglie debbano essere soppressi o perlomeno limitati nel tempo”. Ciò non bastava, a mente dell'appellante, per interpretare la domanda come una richiesta cautelare, che per altro il primo giudice nemmeno ha istruito. Né vi è traccia di una richiesta siffatta – continua l'appellante – nella risposta del 28 settembre 2018 o nella duplice dell'11 febbraio 2019, quantunque essa avesse precisato nella replica che la pretesa soppressione del contributo alimentare non integrava una richiesta cautelare. La lettera del 14 febbraio 2018 costituiva in realtà una mera presa di posizione nel merito. L'unica procedura cautelare da giudicare era quella da lei promossa il 15 gennaio 2018 per ottenere l'aumento dei contributi alimentari a beneficio dei figli. Per di più, prosegue l'appellante, quand'anche si considerasse la lettera in questione come un'istanza cautelare, tale lettera riguardava soltanto la regolamentazione futura, giacché nella stessa il marito si diceva “d'accordo di corrispondere gli alimenti secondo quanto deciso dal Tribunale di Z_____”. A parte ciò, il Pretore aggiunto non poteva imputarle un reddito ipotetico di quella entità. Da un lato perché nel 2018 essa aveva già 53 anni e doveva occuparsi ancora di un figlio di 13 anni, di modo che non poteva lavorare oltre il 50%. Dall'altro perché sulla scorta delle statistiche è escluso che nel Cantone Ticino si possa conseguire uno stipendio di fr. 3600.– netti mensili con un'attività da ausiliaria, nemmeno a tempo pieno. Poco importa, per l'appellante, che la giurisprudenza recente abbia abbassato la soglia di età dalla quale si può pretendere da un genitore affidatario l'estensione di un'attività lucrativa. Non solo perché, a prescindere dalla scelta scolastica fatta dai figli quando il padre era irreperibile, tutto l'onere educativo ricade in concreto su di lei (non avendo più AO 1 relazioni personali con i figli), ma anche perché O_____ ha una accresciuta necessità di essere seguito a casa. Considerata l'attuale situazione finanziaria del marito (reddito passato a oltre fr. 9000.– mensili e fabbisogno minimo ridotto a fr. 3000.– mensili per la di lui convivenza con la nuova compagna), AP 1 rivendica il diritto, una volta dedotti i contributi alimentari per i figli di fr. 1600.– mensili ciascuno, di partecipare all'eccedenza coniugale di fr. 3000.– mensili, di cui fr. 1500.–

mensili in via cautelare. a) Per quel che concerne il difetto di un'istanza cautelare, tanto nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale quanto in una causa di divorzio il contributo alimentare per un coniuge è retto dal principio dispositivo (cfr. DTF 147 III 303 consid. 2.2). Ai provvedimenti cautelari si applicano per analogia le disposizioni sulle misure a tutela dell'unione coniugale (art. 276 cpv. 1 CPC seconda frase), le quali sono governate dalla procedura sommaria (v. art. 271 lett. a CPC). Anche l'emanazione di provvedimenti cautelari presuppone perciò, trattandosi di contributi alimentari per un coniuge, l'introduzione di un'istanza (art. 252 cpv. 1 CPC). b) Gli autori sono unanimi nel ritenere che un'istanza cautelare deve contenere almeno la designazione delle parti, una breve descrizione dei fatti e le richieste di giudizio. Essa deve permettere al giudice, ma anche alla controparte che deve potersi difendere adeguatamente, di capire a quale procedura essa si riferisce (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 2^a edizione, n. 15 ad art. 252; Kaufmann in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, Kommentar, 2^a edizione, n. 27 seg. ad art. 252 CPC; cfr. anche Bohnet in: Commentaire romand, CPC, 2^a edizione, op. cit., n. 3 ad art. 252, e Delabays in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 7 ad art. 252). Ciò assume particolare importanza nei casi come quello in esame, in cui la medesima domanda può essere posta anche nella procedura ordinaria (Trezzini, loc. cit.; Kaufmann, loc. cit.). Nel dubbio, il giudice fa uso dell'interpello (art. 56; Trezzini, loc. cit.; Kaufmann, loc. cit.; analogamente Bohnet, op. cit., n. 19 ad art. 257 CPC). c) Nella fattispecie il Pretore aggiunto ha sospeso il 24 marzo 2017 la procedura di divorzio per consentire alle parti di intraprendere trattative (sopra, lett. F). Il 12 dicembre 2017 egli ha trasmesso alla moglie la documentazione prodotta dal marito, ricordando che "l'intento dichiarato delle parti a quell'udienza [del 15 febbraio 2017] era di impegnarsi a ■trovare un accordo bonale' sulla base, appunto, dei documenti che ora sono stati prodotti in causa" (cartella verde, atti diversi). Dando seguito all'invito, il 15 gennaio 2018 AP 1 ha precisato la sua posizione nel merito, postulando in via cautelare l'aumento dei contributi alimentari per i figli dal 1° gennaio 2018. Il marito ha risposto il 14 febbraio 2018 di essere "d'accordo di corrispondere gli alimenti secondo quanto deciso dal Tribunale di Z_____", soggiungendo "tuttavia che un loro aumento non entra in considerazione e soprattutto che gli alimenti per la moglie debbano essere soppressi o perlomeno limitati nel tempo". A pagina 2 di quel documento egli ha dichiarato di essere d'accordo "in sostanza", chiedendo quanto segue: – la pronuncia del divorzio; – l'affidamento e l'autorità parentale dei figli alla madre; – la imitazione del contributo per i figli alla maggiore età; – un riavvicinamento tra lui e i figli affinché i diritti di visita avvengano regolarmente; – la soppressione (eventualmente la limitazione nel tempo) del contributo per la moglie; – il riparto a norma di legge degli averi di cassa pensione; – l'accertamento dell'avvenuta liquidazione del regime matrimoniale. Nella petizione motivata del 20 agosto 2018 AP 1, oltre a formulare le sue richieste di merito, ha formalizzato la propria richiesta cautelare volta all'aumento dal 1° gennaio 2017 del contributo alimentare per i figli a fr. 1600.– mensili ciascuno (assegni familiari non compresi). Dal canto suo, nella risposta del 28 settembre 2018 AO 1 ha formulato in un unico elenco le proprie richieste, sollecitando fra l'altro la soppressione del contributo alimentare per la moglie dal 1° gennaio 2018 o, in subordine, la riduzione del contributo alimentare fissato a protezione dell'unione coniugale in fr. 1000.– mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 e il conseguente adeguamento della diffida ai debitori. All'obiezione sollevata dalla moglie nella replica, secondo cui le sue richieste non integravano una domanda cautelare, egli non ha reagito e nella ■duplica con richiesta

provvigione ad litem ” ha ripreso le precedenti conclusioni (compresa quella relativa al contributo alimentare per la moglie), indicandole come richieste ■nel merito ”, cui ha aggiunto ■in via cautelare ” la richiesta di una provvigione ad litem di fr. 10 000.–. Vistosi respingere il 7 gennaio 2020 quest'ultima domanda, nel memoriale conclusivo AO 1 ha reiterato le domande pregresse, salvo aumentare a fr. 307 386.50 la pretesa in liquidazione del regime dei beni. Ne è seguita il 23 marzo 2020 la doglianza di AP 1, che ha contestato sia qu est'ultima pretesa (siccome formulata per la prima volta nel memoriale conclusivo) sia la ■retroattività degli alimenti muliebri, che non sono mai stati oggetto di una procedura cautelare ”. Da parte sua AO 1 si è limitato il 17 aprile 2020 a contestare di aver fatto valere le sue richieste solo nell'allegato conclusivo. d) Da quanto si è visto risulta già a un sommario esame che il marito ha formulato la richiesta di soppressione retroattiva (o di limitazione fino al 31 dicembre 2018) del contributo alimentare per la moglie. Mai invece egli ha posto la domanda “in via cautelare”, l'unica richiesta in tal senso essendo stata avanzata per la provvigione ad litem, dopo che la moglie aveva censurato l'assenza di richieste provvisoriale. Nemmeno di fronte alla reiterata obiezione di lei, una volta presentati i memoriali conclusivi, AO 1 ha preteso il contrario. In simili condizioni il Pretore aggiunto non poteva trattare la richiesta alla stregua di un'istanza cautelare. Certo, il marito chiedeva di intervenire sul contributo di mantenimento sin dal gennaio del 2018. Poteva anche chiedere però un tale intervento nel merito. E per come egli aveva formulato le richieste, con il patrocinio di un avvocato, appare chiaro che egli intendeva rivolgersi al giudice del merito. Ciò rendeva superfluo un eventuale interpellato, il quale non serve a riparare negligenze procedurali e ha una portata ridotta se una parte è patrocinata da un avvocato (DTF 146 III 415, 141 III 575 consid. 2.3.1). Avendo emesso una decisione cautelare sul contributo alimentare per la moglie senza essere stato adito con un'istanza, il Pretore aggiunto ha disatteso di conseguenza il principio dispositivo (art. 58 cpv. 1 CPC). Il decreto cautelare deve così essere annullato, ciò che rende superfluo vagliare le altre censure mosse dall'appellante al riguardo. 5. Controverso è altresì, nel caso specifico, il mancato aumento del contributo alimentare per i figli dal luglio del 2017. Il Pretore aggiunto non ha disconosciuto in proposito che AO 1 ha visto aumentare le proprie entrate da fr. 7985.– mensili nel 2013 a fr. 8148.– mensili nel giugno del 2017 e a fr. 9425.65 mensili nel 2018, ciò che gli lascia un margine disponibile di almeno fr. 5500.– mensili (fr. 1400.– mensili in più rispetto al 2013) a fronte di un fabbisogno minimo invariato di fr. 3900.– mensili. Egli ha spiegato nondimeno che la migliorata situazione economica del debitore alimentare non si traduce automaticamente in un aumento dei contributi alimentari per i figli. A tal fine occorre che ciò si giustifichi in ragione delle accresciute necessità dei ragazzi. Il primo giudice ha ricordato inoltre che la retta di una scuola privata rientra nel fabbisogno in denaro di un figlio se l'iscrizione è stata concordata dai genitori o risponde a concrete esigenze del minore (difficoltà scolastiche, necessità di doposcuola ecc.). Non risulta tuttavia che il _____ di As _____, in cui sono scolarizzati i figli, sia una scuola speciale per ragazzi con bisogni educativi particolari come quelli indicati dalla madre (disturbi dell'attenzione, discalculia e dislessia). Quanto ai non meglio precisati “supporti educativi” da lei menzionati, essi consisterebbero in lezioni di recupero scolastico e di sostegno pedagogico che tutti gli istituti pubblici del Cantone Ticino offrono gratuitamente. In simili circostanze – ha proseguito il primo giudice – AP 1 non ha dimostrato la necessità che i figli frequentino una scuola privata. E avendo imposto unilateralmente al marito tale scelta, essa non può pretenderne da lui il finanziamento (decreto impugnato, pag. 23 a 25). Ciò posto, per il Pretore aggiunto non si giustifica

neppure una modifica cautelare del contributo alimentare di fr. 1000.– mensili per ogni figlio (assegni familiari non compresi). Men che meno ove si consideri che tale contributo corrisponde “all'incirca ai costi diretti di A_____ e O_____ nelle rispettive fasce d'età” secondo le tabelle 2017–2020 diramate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, una volta adeguato nel caso in esame il costo dell'alloggio (fr. 212.50 mensili per figlio) e il premio della cassa malati (fr. 140.– mensili per A_____ e fr. 122.70 mensili per O_____). Per di più, ha continuato il primo giudice, il fabbisogno in denaro dei figli comprende anche i costi per le attività del tempo libero, per le colonie estive e per le spese dentistiche correnti. AO 1 deve dunque continuare ad assumere l'integralità del “contributo alimentare in denaro” dei figli, mentre alla moglie è lasciato il margine disponibile di fr. 900.– mensili che essa può conseguire dal 2018 e che può destinare ai ragazzi. Da ultimo – ha epilogato il primo giudice – l'interessata non ha avanzato alcuna richiesta specifica inerente alla partecipazione del padre alle spese straordinarie per i figli (decreto impugnato, pag. 25). 6. L'appellante fa valere che il convenuto non ha contestato le spese da lei sostenute per i figli né la necessità di tali costi, ma solo la propria capacità di finanziarli e il fatto che gli esborsi sono stati decisi unilateralmente senza interpellarlo. Essa rileva che negli anni scolastici dal 2015 al 2018 le spese complessive sono ammontate in media a fr. 25 115.50. Dedotta dal fabbisogno in denaro dei figli la posta per il tempo libero (fr. 360.– x 2 x 12), rimangono scoperti a mente sua fr. 8000.– per figlio, pari a fr. 665.– mensili. A_____ e O_____ – essa soggiunge – necessitano di un ambiente scolastico protetto che può essere garantito solo da una scuola privata. Non le risulta che la scuola pubblica (la quale chiude al più tardi alle ore 17.00) possa offrire tanto, anche perché non esistono nel Ticino istituti speciali di livello superiore. A prescindere da ciò – essa continua – secondo le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (tabella 2018) il fabbisogno in denaro dei figli è aumentato rispetto al 2013 a fr. 1380.20 mensili ciascuno (già adattati i costi dell'alloggio e il premio della cassa malati alle spese effettive) e di ulteriori fr. 15.– mensili nel 2020 (assegni familiari inclusi). Considerati anche gli altri costi per i supporti educativi, che non sono contestati e che dunque non era necessario dimostrare, si giustifica di riconoscerle così un contributo alimentare di fr. 1600.– per figlio dal 1° luglio 2017 (assegni familiari non compresi). a) Il contributo alimentare per la figlia A_____, maggiorenne, non è più in discussione, non avendo l'interessata autorizzato AP 1 a chiederne l'aumento (sopra, consid. 2). Per quel che è del figlio O_____, invece, è pacifico che la scelta di frequentare il _____ di As_____ non è stata concordata con il marito. Occorre esaminare perciò se l'iscrizione risponda a concrete esigenze del minore (difficoltà scolastiche, necessità di doposcuola ecc.), come si è domandato il primo giudice riferendosi alla giurisprudenza di questa Camera (I CCA, sentenza inc. 11.2012.127 del 2 luglio 2014 consid. 8c con rinvio). Ora, è possibile che O_____ necessiti di un ■supporto educativo”. Se non che, nella fattispecie tale supporto si esaurisce in un recupero scolastico e nel sostegno pedagogico che il primo giudice ha accertato sulla scorta delle fatture prodotte (doc. O1 e O2). Simili prestazioni sono offerte gratuitamente dalla scuola pubblica ticinese, anche a livello di scuola media, né consta che il _____ sia una scuola speciale per ragazzi con esigenze educative particolari. Si rammenti che una scolarizzazione privata va riconosciuta nel fabbisogno in denaro di un figlio solo a condizioni restrittive (Maier, Die konkrete Berechnung von Kinderunterhaltsbeiträgen in: FamPra.ch 2020 pag. 364). Per il resto l'appellante non può fondare un onere contributivo del marito sulla sola circostanza che

questi non ha contestato la necessità degli esborsi come tale. Applicandosi il principio inquisitorio illimitato (art. 296 CPC), il primo giudice doveva infatti accertare la necessità della spesa a prescindere dal fatto che essa fosse allegata o contestata (Guyan in: Basler Kommentar, ZPO, op. cit., n. 4 ad art. 150 CPC). b) Quanto all'asserto secondo cui il fabbisogno in denaro di O_____ sarebbe aumentato nel 2018 a fr. 1380.20 mensili e di ulteriori fr.

E. 15

mensili per le imposte (che la madre deve assumere finché si vedrà tassare come reddito il contributo di mantenimento per la figlia: doc. MM; sulle modalità di calcolo cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_816/2019 del 25 giugno 2021 consid. 4.2.3.5, destinata a pubblicazione). Dedotto l'assegno familiare di fr. 250.– mensili (doc. 29; I CCA, sentenza inc. 11.2020.83 del 2 luglio 2021 consid. 11c), il fabbisogno minimo di A_____ risulta di fr. 750.– mensili. Dopo il 7 marzo 2021 (maggiore età), il minimo esistenziale del diritto esecutivo passa a fr. 1200.– mensili, cui si aggiungono le poste enunciate dianzi, ma non la quota per le imposte, poiché a quel momento la partita fiscale della figlia sarà disgiunta da quella della madre e rimarrà verosimilmente senza effetto ai fini di una propria imposizione. Il fabbisogno minimo di A_____ si attesta così, dedotto l'assegno familiare di fr. 250.– mensili, a fr. 1335.– mensili. d) In merito a O_____, il suo minimo esistenziale del diritto esecutivo ammonta a fr. 600.– mensili. Va aggiunto il premio della cassa malati di fr. 122.70 mensili (doc. O4), una partecipazione di fr. 85.– mensili al costo dell'alloggio (10% del complessivo: cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2020.83 del 2 luglio 2021 consid. 11d), un forfait di fr. 55.50 mensili per l'uso dei mezzi pubblici (pari a un abbonamento “arcobaleno” di due zone), un forfait di fr. 20.– mensili per spese di telefonia e internet (già riconosciute nel 2013: doc. C, pag. 16) e una quota di fr. 15.– mensili per le imposte (che la madre deve assumere finché si vedrà tassare come reddito il contributo di mantenimento per il figlio; doc. MM). Dedotto l'assegno familiare di fr. 250.– (doc. 29), il fabbisogno minimo di O_____ risulta così di fr. 650.– mensili (arrotondati). e) Quanto al contributo alimentare per O_____, in tre sentenze recenti il Tribunale federale ha deciso che il calcolo da applicare a livello svizzero in materia di mantenimento nel diritto di famiglia è, d'ora innanzi, anche in caso di modifica di misure a protezione dell'unione coniugale, quello “a due fasi”, in esito al quale l'eccedenza registrata dal bilancio familiare va ripartita fra coniugi e figli minorenni nella proporzione di due a uno (DTF 147 III 285 consid. 7.3, più recentemente: sentenza 5A_593/2021 del 29 ottobre 2021 consid. 3.2). Ai fini del presente giudizio occorre accertare perciò i redditi e i fabbisogni di entrambi i coniugi. Ciò posto, il minimo esistenziale del diritto esecutivo per una persona sola è di fr. 1200.– mensili e quello per un genitore affidatario di fr. 1350.– mensili. A tale minimo si aggiungono, se le condizioni della famiglia ciò permettono, i costi effettivi dell'alloggio (e non solo quelli previsti dal diritto esecutivo), un'indennità per spese di telefonia e di comunicazione, un'indennità per i premi delle assicurazioni non obbligatorie (ad esempio l'assicurazione complementare contro la malattia e gli infortuni), un'indennità per l'uso dei mezzi pubblici, i costi di una formazione continua (se necessaria), le spese connesse all'esercizio di diritti di visita, gli oneri di previdenza professionale di lavoratori indipendenti, il rimborso di debiti contratti durante la comunione domestica a beneficio della famiglia o decisi in comune o di cui i coniugi sono solidalmente responsabili (per esempio un ammortamento ipotecario) e le imposte, come pure gli eventuali contributi di mantenimento a figli maggiorenni o nati da un precedente matrimonio (fabbisogno minimo “allargato” o “del diritto di famiglia”). Non fanno parte del minimo esistenziale del

diritto esecutivo né del minimo esistenziale “allargato” o “del diritto di famiglia”, invece, l'uso di un'automobile per diporto o spese voluttuarie come viaggi, vacanze, hobby e altri esborsi particolari del caso specifico (DTF 147 III 281 consid. 7.2 con rimandi; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.165 dell'11 novembre 2021 consid. 8). f) Relativamente a AO 1, l'attrice chiede di ridurre il fabbisogno minimo di lui da fr. 3900.– (doc. C, pag. 14) a fr. 3000.– mensili perché egli vive insieme con un'altra donna, ciò che giustifica – a suo avviso – una riduzione delle spese, compensata solo in parte da un aumento del premio della cassa malati (da fr. 319.– [doc. C, pag. 14] a fr. 459.60 mensili [doc. 25]; memoriale, pag. 9). La circostanza non è contestata e trova riscontro agli atti (per la convivenza v. fascicolo “Domande rogatorie teste K_____ W_____”). A ciò si aggiunge, giacché il bilancio familiare lo permette, l'onere fiscale documentato dall'interessato in fr. 270.– mensili sulla scorta dell'ultima tassazione, del 2017 (doc. 27). Onde un fabbisogno minimo di fr. 3270.– mensili. Il reddito del convenuto è aumentato per altro, rispetto al momento in cui il Tribunale distrettuale di _____ ha statuito a protezione dell'unione coniugale (doc. C), a fr. 8148.– mensili nel giugno del 2017 (doc. 13) e a fr. 9425.– mensili nel 2018 (doc. 30), come ha accertato il Pretore aggiunto in conformità agli atti e senza contestazione da parte dell'interessato. g) Riguardo alla moglie, essa non discute il suo fabbisogno minimo accertato dal primo giudice (fr. 1971.65 mensili). Nulla osta tuttavia, visto che il bilancio familiare ciò permette e per parità di trattamento con gli altri membri della famiglia, di riconoscerle un'indennità di fr. 55.50 mensili per l'uso dei mezzi pubblici (pari a un abbonamento “arcobaleno” di due zone) e l'onere fiscale di circa fr. 30.– mensili (già dedotta la quota compresa nel fabbisogno dei figli: doc. MM). Onde un fabbisogno minimo di fr. 2057.– mensili. Più delicata è la questione legata al reddito ipotetico di lei, rivalutato dal Pretore aggiunto da fr. 1800.– (guadagno conseguibile nel 2013 con un'attività ausiliaria al 50%: doc. C, pag. 13) a fr. 2880.– mensili, reputando esigibile dal gennaio del 2018 un'estensione di tale attività all'80%. Il primo giudice non ha disconosciuto che nel 2018 vigeva ancora il principio per cui un coniuge con figli poteva essere tenuto, di regola, a riprendere un'attività lucrativa in misura superiore al 50% solo al momento in cui il figlio avesse compiuto i 16 anni (DTF 137 III 109 consid. 4.2.2.2). Ha reputato nondimeno che, ora come allora, tale regola non è ■imprescindibile”, ma va modulata in funzione delle effettive necessità dei figli. E nella fattispecie non risultava, secondo lui, un ■bisogno particolare dei due minori di essere accuditi personalmente”, entrambi essendo dal 2017 ■internati al _____ 5 giorni su 7■, il che consentiva alla madre di dedicarsi interamente a un'attività professionale (decreto impugnato, pag. 20 seg.). L'appellante obietta che, stessero le considerazioni del Pretore aggiunto, non si sarebbe trattato per lei di incrementare semplicemente un'attività ausiliaria, bensì di intraprenderne una nuova all'età di quasi 53 anni e con un figlio a carico di 13 anni. Ciò che non le si poteva imporre, anche perché, a prescindere dalla scelta della scuola privata frequentata dai figli, la cura e l'educazione di questi ultimi grava interamente su di lei, mentre i diritti di visita paterni non sono esercitati da anni e in tal modo rimangono ■scoperte” tutte le vacanze scolastiche. Senza contare – essa soggiunge – che i dati statistici escludono la possibilità di conseguire nel Ticino un guadagno di fr. 3600.– netti mensili, foss'anche a tempo pieno. Il primo argomento non ha consistenza. AP 1 sapeva sin dal 10 maggio 2013 (giorno della sentenza del Tribunale distrettuale di _____ a protezione dell'unione coniugale, passata in giudicato) che avrebbe dovuto intraprendere un'attività lucrativa come ausiliaria (Erwerbsarbeit im Aushilfsjobbereich) al 50% dal settembre di quell'anno (doc. C, pag. 13 seg.). Non è vero quindi che la decisione del Pretore aggiunto la obblighi a

iniziare dal gennaio del 2018 una nuova attività, mentre la ■regola dei 45 anni ” da essa invocata (che già nel 2018 tendeva ai 50 anni: DTF 137 III 110 consid. 4.2.2.2) non si applicava a una mera estensione dell'attività lucrativa (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.36 del 28 settembre 2020 consid. 9b). Inoltre il Pretore aggiunto ha imputato all'appellante un'attività all'80% tenendo conto del fatto che entrambi i figli sono collocati ■in internato ” al _____ (replica, pag. 5) e non devono quindi essere accuditi personalmente. Che poi tutto il carico educativo ricadesse sull'interessata per l'assenza di relazioni personali paterne è possibile. Sta di fatto che anche per tale motivo il Pretore aggiunto ha limitato il grado d'occupazione all'80%, rinunciando a imputare all'attrice un'attività a tempo pieno. Circa la pretesa impossibilità di conseguire nel Cantone Ticino un guadagno di fr. 3600.– netti mensili a tempo pieno (ovvero fr. 4200.– lordi mensili), corrispondenti ai fr. 2880.– netti mensili calcolati dal primo giudice per un'attività all'80%, gli stessi dati dell'Ufficio federale di statistica invocati da AP 1 non confermano quanto lei afferma. Da tali dati si evince anzi che per un'attività nel settore della produzione (ramo economico: ■altre industrie manifatturiere ”, cui può apparentarsi l'attività di ceramista dell'interessata) lo stipendio conseguibile nella regione Ticino ammonta a fr. 4127.– lordi mensili e che, più in generale, lo stipendio medio conseguibile nel Ticino da una donna senza funzione di quadro è di fr. 4171.– lordi mensili (<<https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/lavoro/salari-reddito-lavoro-costo-lavoro/livello-salari-grandi-regioni.html>>, tabelle T1-GR e TA13). La stima del Pretore aggiunto resiste dunque alla critica. h) Da quanto precede risulta, in sintesi, il seguente quadro del bilancio familiare: Dal 1° gennaio 2018 al 6 marzo 2021 reddito del marito fr. 9 425.– mensili reddito della moglie fr. 2 880.– mensili fr. 12 305.– mensili fabbisogno minimo del marito fr. 3 270.– mensili fabbisogno minimo della moglie fr. 2 057.– mensili fabbisogno minimo di A_____ fr. 750.– mensili fabbisogno minimo di O_____ fr. 650.– mensili fr. 6 727.– mensili eccedenza fr. 5 578.– mensili un terzo dell'eccedenza per ciascun coniuge fr. 1 860.– mensili un sesto dell'eccedenza per ciascun figlio fr. 930.– mensili spettanza del marito: fr. 3270.– + 1860.– = fr. 5 130.– mensili spettanza della moglie: fr. 2057.– + 1860.– ./ 2880.– = fr. 1 037.– mensili spettanza di A_____: fr. 750.– + fr. 930.– = fr. 1 680.– mensili assegni familiari non compresi spettanza di O_____: fr. 650.– + fr. 930.– = fr. 1 580.– mensili assegni familiari non compresi. Dal 7 marzo 2021 in poi reddito del marito fr. 9 425.– mensili reddito della moglie fr. 2 880.– mensili fr. 12 305.– mensili fabbisogno minimo del marito fr. 3 270.– mensili fabbisogno minimo della moglie fr. 2 057.– mensili fabbisogno minimo di A_____ fr. 1 335.– mensili fabbisogno minimo di O_____ fr. 650.– mensili fr. 7 312.– mensili eccedenza fr. 4 993.– mensili due quinti dell'eccedenza per ciascun coniuge fr. 1 997.– mensili un quinto dell'eccedenza per il figlio minorenni fr. 998.50 mensili spettanza del marito: fr. 3270.– + 1997.– = fr. 5 267.– mensili spettanza della moglie: fr. 2057.– + 1997.– ./ 2880.– = fr. 1 174.– mensili spettanza di A_____: fr. 1 335.– mensili assegni familiari non compresi spettanza di O_____: fr. 650.– + fr. 998.50.– = fr.

1 648.50 mensili assegni familiari non compresi arrotondati a fr. 1 650 .— mensili i) Se ne conclude che il contributo alimentare dovuto da AO 1 per il figlio O _____ va portato a fr. 1580 .— mensili dal 1° gennaio 2018 fino al 6 marzo 2021 e , d'ufficio in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (art. 296 cpv. 3 CPC), a fr. 1650.— mensili (arrotondati) dopo di allora, assegni familiari non compresi. Il contributo alimentare per A _____ invece rimane invariato, vista la rinuncia di lei a impugnare il decreto cautelare per quanto la riguarda (sopra, consid. 2). Circa la pretesa di AO 1 volta alla modifica del contributo alimentare stabilito a suo tempo dal Tribunale distrettuale di _____ per la moglie, si è visto che al proposito non sussiste una valida istanza (sopra, consid. 4). Anche la trattenuta di stipendio dell'8 giugno 2017 (inc. SO.2017.432), che l'appellante chiede di aumentare a fr. 5190.— mensili (oltre assegni familiari), va adeguata a fr. 4640.— mensili sulla base dello stipendio percepito da AO 1 nel gennaio del 2022 (fr. 1990.— per la moglie, fr. 1650.— per O _____, fr. 1000.— per A _____), oltre agli assegni familiari. Il contributo alimentare e l'assegno familiare per A _____ andranno versati direttamente alla figlia maggiorenne, come prevede l'art. 298 cpv. 1 CC. Entro questi limiti l'appello merita accoglimento. l) Quanto alla decorrenza della modifica del contributo alimentare per O _____, l'appellante ne postula la retroattività dal 1° luglio 2017. Questa Camera ha già avuto di precisare in giurisprudenza pubblicata, tuttavia, che la modifica di contributi alimentari fissati cautelatamente in una causa di divorzio o in una procedura a tutela dell'unione coniugale dispiega i suoi effetti – di regola – dall'introduzione dell'istanza. Il giudice può far decorrere la modifica anche più tardi, per esempio dall'emanazione del decreto cautelare, soprattutto ove appaia iniquo pretendere che i beneficiari del contributo alimentare restituiscano quanto hanno ricevuto in esubero nel corso della procedura. Per contro, una modifica retroattiva di contributi cautelari, la cui decorrenza preceda l'inoltro dell'istanza, è prospettabile solo in circostanze del tutto eccezionali (RtiD I-2015 pag. 882 n. 13c) . Circostanze “del tutto eccezionali” sono, per esempio, l'ipotesi in cui il coniuge debitore risulti di ignota dimora, l'uno dei coniugi si comporti in malafede oppure il coniuge creditore si sia gravemente malato (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.163 del 13 settembre 2021 consid. 5a con riferimenti). Nel caso specifico l'appellante non spiega perché la modifica del contributo alimentare per O _____ andrebbe fatta decorrere da un momento anteriore all'istanza cautelare (15 gennaio 2018: sopra lett. F). Né si scorge a un sommario esame alcuna eccezionalità che giustifichi una decorrenza retroattiva della modifica riguardante il contributo di mantenimento per il figlio minore. In proposito l'appello è destinato così all'insuccesso. 7. L'appellante rimprovera infine al Pretore aggiunto di non avere spiegato, in materia di spese, “se e come sono state calcolate le soccombenze per i giudizi cautelari”. Essa si duole che al consid. 7 della decisione impugnata, relativo alle spese giudiziarie, non si faccia alcun cenno alla procedura cautelare se non per la frase ■per quanto riguarda le pretese a titolo di contributi alimen-tari per moglie e figli è AP 1 a soccombere, in entrambi i casi essendo state interamente accolte le richieste del marito■. L'interessata chiede di porre tali spese a carico di AO 1, obbligandolo a rifonderle fr. 5000.— per ripetibili o, se non altro, di annullare al riguardo la decisione impugnata (dispositivi n. 10 e 11) e di rinviare gli atti al primo giudice affinché stabilisca le spese processuali e le ripetibili per la procedura cautelare inerente ai contributi alimentari per i figli e per quella riguardante la soppressione del contributo alimentare in suo favore, ove sussistesse un procedimento cautelare su tal punto. Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto ha statuito sulle spese processuali e le ripetibili in un dispositivo unico (n. 11). Ha considerato che davanti a lui AP 1 usciva del

tutto sconfitta dalla procedura cautelare e prevalentemente sconfitta anche dalla causa di merito. Nel complesso, egli l'ha ritenuta così soccombere in ragione di tre quarti, con obbligo di rifondere al marito un'indennità di fr. 24 000.– per ripetibili (un mezzo dell'indennità piena, pari a fr. 48 000.–). In esito al presente giudizio AP 1 esce invece prevalentemente vittoriosa dalla procedura cautelare, secondo una proporzione che può essere stimata attorno ai cinque settimi, come si vedrà nel considerando che segue. La questione è di sapere in che misura ciò si rifletta sul dispositivo unico in materia di spese e ripetibili della decisione impugnata, fermo restando che per quanto riguarda la causa di merito l'appello di AP 1 deve ancora essere esaminato (sopra, lett. P). Impregiudicato dunque l'esito di tale appello, valutando la sola incidenza del procedimento cautelare sul dispositivo unitario si può stimare che la soccombenza complessiva di AP 1 si riduca da tre quarti a cinque settimi, sicché l'indennità per ripetibili ridotte in favore di AO 1 si riconduce a fr.

E. 20

570.–. Il dispositivo n. 11 della decisione impugnata va dunque modificato di conseguenza. 8. Le spese del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante vede sopprimere l'annullamento del contributo alimentare per lei (fr. 1990.– mensili dal 1° febbraio 2018), ma esce sconfitta sul postulato aumento del contributo alimentare per la figlia A _____ da fr. 1000.– a fr. 1600.– mensili (oltre assegni familiari) dal 1° luglio 2017. Ottiene causa largamente vinta invece sul contributo alimentare per O _____, che passa dai fr. 1000.– mensili (assegni familiari non compresi) fissati dal Pretore aggiunto a fr. 1580.– mensili dal 15 gennaio 2018 fino al 6 marzo 2021 e a fr. 1650.– mensili (ar-rotondati) dopo di allora (assegni familiari non compresi). Tutto ponderato, si giustifica così che essa sopporti due settimi delle spese, mentre il resto va a carico di AO 1, con obbligo di rifonderle un'adeguata indennità per ripetibili ridotte (tre settimi dell'indennità piena: cfr. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). 9. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, nondimeno, può essere fatta valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Conformemente all' art. 301 lett. b CPC, infine, un estratto della presente decisione va comunicato anche ai figli A _____ e O _____. Per questi motivi, decide: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il decreto cautelare impugnato è riformato come segue: 1. In parziale modifica di quanto ha deciso il Bezirksgericht Z _____ a protezione dell'unione coniugale il 10 maggio 2013, il contributo alimentare dovuto da AO 1 per il figlio O _____ è aumentato a fr. 1580.– mensili dal 15 gennaio 2018 fino al 6 marzo 2021 e a fr. 1650.– mensili dopo di allora (assegno familiare non compreso). 2. In parziale modifica della diffida ai debitori decisa dal Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna l'8 giugno 2017 (inc. SO.2017.432), è ordinato allo Stadtpital _____, _____, Z _____, di portare dal gennaio del 2022 a fr. 4640.– mensili (fr. 1990.– per la moglie, fr. 1650.– per il figlio O _____ e fr. 1000.– per la figlia A _____) oltre assegni familiari la somma trattenuta dallo stipendio di AO 1. Lo Stadtpital _____ riverserà fr. 3640.– mensili (più l'assegno familiare per O _____) a AP 1 sul conto IBAN _____ F intestato alla medesima presso la Banca _____ SA, As _____, e fr. 1000.– mensili (più l'assegno familiare per A _____) direttamente alla figlia maggiorenne su un conto da lei indicato. 11. Le spese processuali di fr. 15 055.– sono poste per cinque

settimi a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, al quale AP 1 rifonderà fr. 20 570.– per ripetibili ridotte. II. Le spese di appello, di fr. 1500.–, sono poste per due settimane a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 1250.– per ripetibili ridotte. III. Notificazione a: – ; – ; – . IV. Comunicazione a: – ; – ; – Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisorie (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.